

LIBERTÀ RELIGIOSA E PRINCIPIO PLURALISTICO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA

RAFFAELE COPPOLA
Universidad de Bari

1. Nel disegnare gli odierni profili della *libertà religiosa* (intesa in una prima approssimazione come quella libertà che garantisce ad ogni soggetto il diritto di scegliere e professare le proprie credenze in materia religiosa) non v. ha dubbio che siano presenti, agli occhi di noi tuti, le classiche interrelazioni con il *principio pluralistico*, inteso nel senso di pluralismo ideologico, cioè di riconoscimento che lo Stato compie della basilare libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. Insieme non v. ha dubbio, essendo maggiormente scontato, come tutto ciò contrasti, non meno dell'applicazione del principio di eguaglianza ai rapporti religiosi, con la visione confessionistica, radicalmente estranea tanto alla Costituzione italiana quanto alla Costituzione della Spagna democratica.

Il riconoscimento del principio pluralistico non si esaurisce, tuttavia, nel pluralismo ideologico: l'autentica novità della vigente Costituzione italiana, per rimanere nell'ambito della trattazione assegnataci, risiede nella previsione del pluralismo istituzionale, contemplato da una serie di disposizioni, che si oppongono all'esclusivismo tipico della concezione dello Stato dominante dall'Unità d'Italia sino alla caduta del fascismo.

La duplicità esistente tra i due volti del pluralismo, che abbiamo ritenuto di evidenziare in via preliminare, è densa di significato sul terreno del diritto ecclesiastico. Come ha detto il Lariccia, «ne parliamo spesso, ma dobbiamo continuare a parlarne...: libertà nelle formazioni sociali, libertà dei gruppi sociali, esigenza di tutelare la libertà anche all'interno di questi gruppi sociali»¹.

Salva l'enunciata differenziazione in seno al concetto di pluralismo²,

¹ S. LARICCIA, *Discussione-interventi*, in *Atti del II convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, «Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica», Milano, 1981, p. 1366.

² Su di esso nella Costituzione ed intorno alla distinzione fra pluralismo ideologico e pluralismo istituzionale, cfr. G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Mi-

è impossibile non notare, a voler porre l'accento sul dato effettuale, che ambedue le forme di pluralismo operano oggi nel nostro Paese «non soltanto come principi scritti nella Costituzione, ma anche come caratteristiche fondamentali della realtà sociale italiana»³.

Si tratta di una trasformazione, che seguiremo in questa sede, conformemente all'oggetto del congresso, unicamente per gli aspetti riguardanti il pluralismo ideologico nei suoi rapporti con il diritto di libertà religiosa (i quali includono la considerazione del principio di eguaglianza), concentrando l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, che risulta un ottimo indice rivelatore se è vero (com'è vero) che «alcuni momenti *significanti* della politica giurisprudenziale della Corte sembrano coincidere con altrettanti momenti *significanti* delle vicende connesse alla problematica ecclesiastica»⁴.

Dall'angolo visuale metodologico tanto permette sia di offrire un contributo allo studio delle relazioni fra esperienza scientifica ed esperienza giurisprudenziale sia di mettere in luce, nel loro coordinamento organico, diversi e importanti orientamenti, formulati dalla Corte costituzionale nel settore del diritto ecclesiastico, che dimostra ancora una volta di conservare un ruolo di primissimo piano nella cultura, non solo giuridica, della nostra epoca. Contro ogni denuncia affrettata di crisi, ad altri infatti giustamente è parso che se «la libertà religiosa è stata capofila di tutte le libertà, probabilmente oggi il reale spessore del pluralismo e dell'autonomia, gli stessi rapporti tra Stato e società (uno Stato che riassume in sé tutte le articolazioni della società)... si giochino anche e in primo luogo sul terreno dell'esperienza sociale religiosa»⁵.

2. La ricognizione di tali orientamenti avviene selezionando determinati filoni di pensiero, che si riconnettono a precise questioni di costituzionalità, più strettamente attinenti al tema della presente comunicazione, concernenti la libertà religiosa degli acattolici, la sfera penale, le formule del giuramento e la libertà della scuola confessionale.

Per una disamina di esse, che non voglia essere meramente analitica, è utile prendere le mosse dal particolare periodo storico in cui entrava in funzione la nuova struttura di garanzia: quando, per quel che interessa lo specifico settore di cui ci occupiamo, ma in sintonia con un generale mutamento di pensiero in campo filosofico e giuridico iniziava ad imporsi la già avvertita esigenza di rimeditare l'intera problematica del diritto

iano, 1974, *passim*; C. CARDIA, *Pluralismo* (dir. eccl.), voce in *Enc. dir.*, Milano, 1984, vol. XXXIII, pp. 983 ss.

³ A. PIZZORUSSO, *Diritto ecclesiastico e principi costituzionali*, in *Atti del II convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, «Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica», cit., p. 1346.

⁴ A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1987, p. 8.

⁵ C. MIRABELLI, «Osservazioni conclusive», in AA.VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. Mirabelli, Milano, 1978, p. 161.

ecclesiastico al lume dei principi rilevanti, sanciti dalla Costituzione, specialmente in riguardo dei diritti di libertà.

Ad una concezione «prevalentemente formale» delle relazioni fra Stato e Chiesa cattolica, configurate come un aspetto peculiare dei «rapporti tra ordinamenti originari», andava sostituendosi una prospettiva tesa alla valorizzazione dell'individuo e dei suoi diritti fondamentali. Peraltro, se non mancarono tempestive ed autorevoli reazioni all'accennata concezione, in auge durante gli anni che corrono dalla fine della prima guerra mondiale alla caduta del fascismo⁶, non vanno proprio qui dimenticati i caratteri del sistema, che fa capo all'art. 7 (frutto di eloquenti ed approfonditi dibattiti in seno alla Costituente), nonché l'influsso da esso esercitato sulla valutazione del quadro giuridico concernente il fattore religioso⁷; la consequenziale «persistenza di un approccio interordinamentale della disciplina nell'Italia repubblicana»⁸; il non trascurabile indirizzo infine, diretto ad interpretare l'art. 8 Cost. collocando il problema ed i risultati dei negoziati con le confessioni diverse dalla cattolica sul piano degli accordi politici esterni, quanto meno ove lo sguardo cada su confessioni (come la Chiesa valdese e a più forte ragione la confessione ebraica), che assumono le note dell'ordinamento giuridico, secondo posizioni formali di autonomia e d'indipendenza non dissimili dalle prerogative dell'ordinamento canonico⁹.

In altri termini, difformemente dall'assunto di una parte della dottrina¹⁰, riteniamo che la vigenza del tradizionale modello istituzionalistico, da vagliare nel più vasto assetto della cooperazione internazionale e della integrazione giurido-culturale (artt. 10-11 Cost.), non tolga valore all'impostazione, maturata nel corso di oltre quarant'anni di vita democratica, che porta al centro del diritto ecclesiastico i principi delle libertà, dell'uguaglianza e del pluralismo, sebbene per quanto detto risulti impossibile prescindere, salvo modificazioni radicali, che non trovano riscontro nella grandissima maggioranza delle forze politiche né del Paese reale, dalla concreta disciplina costituzionale della libertà religiosa collettiva, con le varie conseguenze che ne discendono in sede di accordi o di rapporti interpotestativi.

Questa, a nostro avviso, l'indispensabile premessa per una corretta lettura della giurisprudenza dell'Alta Corte sugli oggetti sopra indicati in

⁶ Cfr., per tutti i possibili svolgimenti del delineato profilo, L. DE LUCA, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Milano, 1976, pp. 119 ss.

⁷ G. SARACENI, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, Napoli, 1986, pp. 123 ss.

⁸ S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Milano, 1979, pp. 91 ss. Sul tenore dell'art. 7 ed il suo significato giuridico e politico nell'ora presente, cfr. R. PASCALI, *Patti lateranensi e custodia costituzionale*, Napoli, 1984.

⁹ R. COPPOLA, *Introduzione*, in *Atti del convegno nazionale di studio su «Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede»*, curati da R. Coppola, Milano, 1987, p. 70.

¹⁰ Intorno a parecchi dei punti toccati, non infrequentemente in un differente ordine d'idee, cfr. gli *Atti del II convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, «Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica» (cit.).

apertura del paragrafo: dalle primer sentenze, fra il 1957 ed il 1965, in rapporto alle più recenti, sino all'ultima, 8-28 luglio 1988, n. 925¹¹: ma invero pure della giurisprudenza qui fuori d'esame, perfino là dove si esaspera la posizione formale, come in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, mediante l'adozione dello *schema della presupposizione*, di stretta marca internazionalprivatistica e non risolutivo¹².

Quanto alle prime sentenze, è stato individuato un deciso cambiamento di rotta nell'atteggiamento della corte costituzionale: da un lato un contatto con la tematica ecclesiasticistica non più in termini soli di rapporti fra ordinamenti originari quanto ed essenzialmente «quale situazione di diritto interno volta alla tutela delle situazioni giuridiche di vantaggio di tutti i cittadini»¹³, allorché si trattò di giudicare le norme lesive della libertà religiosa degli acattolici; dall'altro l'obliterazione di tale duplicità di prospettiva, con interferenze fra i due piani d'interpretazione¹⁴, quando vennero in contestazione, segnatamente, i reati di vilipendio ex artt. 404 e 402 cod. pen. e quello di bestemmia (art. 724, 1° comma).

L'osservazione pare aderente all'impostazione preliminare offerte; devesi tuttavia ribadire che le dette interferenze, sovente insuperabili, rappresentano una caratteristica del sistema, onde non resta in moltissimi casi che valutare gli elementi di sviluppo attraverso il vigente modello istituzionalistico (in specie con riferimento alla Chiesa cattolica), svolgendo la funzione critica dentro di esso. Ed è in quest'ambito, in cui intendiamo continuare a muoverci, che la giurisprudenza della Corte non sembra talvolta lineare né sempre convincente.

3. Le aspettative createsi non possono, comunque, in alcun modo considerarsi deluse dalle sentenze coeve n. 45 del marzo 1957 e n. 59 del novembre 1958, le quali appaiono ancor oggi ineccepibili dal punto di vista giuridico.

Due sono i principi espliciti nella sentenza n. 45: che l'art. 17 Cost. (libertà di riunione) «si ispira a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime tali da non consentire la possibilità di regimi speciali»¹⁵; in ordine all'art. 19 Cost. (libertà religiosa), che nel nostro ordinamento non sussiste la regola secondo cui ad ogni limitazione posta a una libertà costituzionale (nella specie il limite del buon costume) «debba implicitamente corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza»¹⁶.

¹¹ In G.U., I serie speciale del 3-8-1988, pp. 124 s.

¹² C. Cost., 5-8 luglio 1971, n. 169, in *Giur. cost.*, 1971, pp. 1784 ss.; 6-11 dicembre 1973, n. 176, nella stessa *Rivista*, 1973, pp. 2338 ss.

¹³ A. ALBISETTI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico*, Milano, 1983, p. 46.

¹⁴ A. ALBISETTI, *op. ult. cit.*, p. 53.

¹⁵ C. cost., 8-18 marzo 1957, n. 45, in *Racc. C. cost.*, 1957, vol. II, p. 497.

¹⁶ C. cost., 8-18 marzo 1957, n. 45, cit., p. 498.

Dato il carattere illiberale della disposizione diventata illegittima (art. 25 del t. u. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, per le parte ove la finalità religiosa risultava discriminata nei confronti della libertà di riunione, come riaffermata dalla Carta) e tenuto conto di quanto esposto a proposito del periodo storico in cui entrava in funzione la Corte costituzionale, sarebbe superfluo ogni ulteriore commento.

Aggiungiamo soltanto che il primo principio surricordato costituisce l'anticipazione di quello, che intendiamo di seguito evidenziare, contenuto nella precitata sentenza del 1958, consistente nella distinzione, «da cui si snodano poi tutte le conseguenze, fra libertà di esercizio dei culti acatolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato»¹⁷.

Di tutta evidenza la tesi *dei due piani*, in questo caso per fermo inattuabile, come l'implicito accoglimento dell'altra e ben nota distinzione fra associazioni e confessioni, tutelando l'art. 19 Cost. i diritti individuali di libertà religiosa «anche nella forma associata», mentre l'art. 8 Cost. tutela le confessioni «e conseguenzialmente i diritti di tali enti collettivi alla libertà ecclesiastica ed al culto»¹⁸.

La vagheggiata separazione fra ordine esterno e interno non pare all'incontro sostenibile, nemmeno a livello di tendenza, nel caso delle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958, 39 del 1965.

Nel merito, con la prima del 57, la Corte ritenne legittimo l'art. 404 cod. pen. (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), in relazione agli artt. 7 ed 8 Cost., nella considerazione che questo, al pari delle rimanenti norme sui reati di vilipendio e turbamento di funzioni religiose, non tutela direttamente la libertà religiosa individuale, bensì un valore —il sentimento religioso— attinente all'interesse della collettività, e che il maggior favore verso la religione cattolica «ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione dell'antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene»¹⁹. All'obiezione, poi, che si sostanzia nel riferimento alla religione dello Stato, incompatible coi principi costituzionali, la Corte rispose che gli artt. 7 e 8 non stabiliscono la parità fra Chiesa cattolica ed altre confessioni, bensì ne differenziano la situazione giuridica, «che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art. 8, 1.º comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato»²⁰.

Nell'identica linea si colloca la sentenza successiva, n. 79 del 1958 (sulla legittimità del reato di bestemmia), con cui la Corte aderisce alla

¹⁷ C. cost., 28-30 novembre 1957, n. 125, in *Racc. C. cost.*, 1958, vol. VI, p. 131.

¹⁸ P. GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1975, p. 95.

¹⁹ C. cost., 28-30 novembre 1957, n. 125, in *Racc. C. cost.*, 1957, vol. IV, p. 251.

²⁰ C. cost., 28-30 novembre 1957, n. 25, cit., p. 252. Intorno alla sentenza, v. l'osservazione di P. GISMONDI, «La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale», in *Giur. cost.*, 1957, pp. 1209 ss.

tesi della protata c. d. *quantitativa* (non *qualitativa*) del richiamo alla religione dello Stato²¹, definitivamente abbandonato dal nuovo accordo fra Italia e Santa Sede²², eppure sempre idoneo ad identificare la religione cattolica, secondo la recentissima decisione costituzionale, depositata il 28 luglio scorso.

Più complessa e certo discutibile la sentenza n. 39 del 1965, che dichiarò infondata pure la questione relativa all'art. 402 cod. pen. (vilipendio della religione dello Stato), in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., rilevando fra l'altro, circa l'art. 8, 1° comma, che «l'uguale diritto di libertà, riconosciuto a tutte le confessioni religiose, non significa diritto a una uguale tutela penale, giacchè quest'ultima può essere disposta non solo a protezione della libertà di ciascuna confessione, ma anche a protezione del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini, purché da ciò non derivi una limitazione di quella libertà»²³.

Nel solco della prospettiva accolta, basata sulla vigenza del tradizionale modello istituzionalistico, par consentaneo replicare col ricordo di una pagina premonitrice di Francesco Ruffini, uno dei fondatori della scuola italiana del diritto ecclesiastico, che pure aveva sostenuto la necessità pratica per lo Stato di adeguare la sua condotta in rapporto alla differente posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel nostro Paese²⁴. Malgrado ciò, egli nettamente escludeva ogni disparità in materia di tutela penale, giusta il famoso asserto per cui *uguale libertà importa uguale protezione*²⁵.

Prescindendo dal ragionamento formulato sugli artt. 19 e 20, l'apice della questione nondimeno si raggiunge con il problema dell'art. 3, 1° comma, Cost., la cui soluzione procede di pari passo con le ricorrenti istanze della polemica antiformalistica, tendente a un rinnovamento globale del metodo di studio del diritto ecclesiastico, ad una sua diversa collocazione sul piano culturale e nel novero delle scienze giuridiche²⁶.

4. Con riguardo alla diversa tutela giuridica, che dal sistema palesemente deriva, la questione di legittimità dell'art. 402 si collega a quelle successive intorno agli artt. 403 e 405 cod. pen. (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone-turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), questioni dichiarate dalla corte inammissibili, per manifesta irrilevanza, con sentenza n. 188 del 1975.

²¹ C. cost., 17-30 dicembre 1958, n. 79, in *Racc. C. cost.*, 1958, vol. VI, p. 271.

²² In argomento R. BACCARI, «La religione cattolica da patrimonio dello Stato a patrimonio del popolo», in *Dir. eccles.*, 1987, I (Raccolta di scritti in onore di Luigi De Luca), pp. 13 ss.

²³ C. cost., 13-31 maggio 1965, n. 39, in *Racc. C. cost.*, 1965, vol. XXI, p. 355.

²⁴ F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. 424.

²⁵ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, rit. anastatica, Firenze, 1975, p. 80.

²⁶ S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 99 ss.

Qui il ragionamento, formalmente accettabile ma elusivo²⁷, si snoda fuori dell'ambito di applicabilità —fissato dalla giurisprudenza della Corte stessa— del principio di eguaglianza agli enti collettivi o alle persone giuridiche. Altrettanto deve ripetersi circa la sentenza n. 39 del 1965, dove si esclude che la norma impugnata dia luogo ad una distinzione della posizione giuridica dei cittadini, basata sulla religione da ognuno professata²⁸.

La proposizione pare conforme ad una nota tesi dello Jemolo, ripresa nell'ultima edizione delle sue *Lezioni*, secondo il quale occorre sciendere «quella che può essere soddisfazione morale dell'appartenente ad una data confessione religiosa per il trattamento fatto alla sua confessione, da ciò che è uguaglianza religiosa dei cittadini»²⁹. Non per tanto, l'evoluzione della consapevolezza scientifica e pratica conduce non solo a ritenere l'applicabilità della norma sull'uguaglianza alle confessioni religiose, indipendentemente dalla lettera dell'art. 3. Cost. (i corpi sociali operanti nell'ordinamento sono pur sempre costituiti da persone fisiche)³⁰, ma anche a costruire l'uguaglianza come *misura della libertà*, religiosa e non³¹, sino a far convergere l'attenzione sulla difesa della c. d. libertà psicologica, onde rendere effettive, in virtù dell'impegno della Repubblica sancito nel secondo comma dell'art. 3, «la libertà e la dignità sociale dei cittadini, nonché la loro partecipazione alla gestione del potere»³².

Restrungendo il discorso al campo della tutela penale del sentimento religioso, se è vero che il criterio della parità di trattamento riguarda qualsiasi disciplina giuridica, *a qualunque soggetto riferita*, è innegabile che le esperienze costituzionali del nostro Paese e di altre nazioni occidentali dagli Stati Uniti alla Confederazione Elvetica, alla Germania ovest, via via sino alla Spagna postfranchista, intendono l'uguaglianza come *reciproca coerenza delle norme in riferimento all'obiettiva diversità di situazioni e circostanze*.

Quanto appena chiarito, se consente di ridimensionare il peso dei nuovi orientamenti, allorché tendono ad eliminare ogni *sostanziale diffe-*

²⁷ C. cost., 27 giugno-8 luglio 1975, n. 188, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1512.

²⁸ C. cost., 13-31 maggio 1965, n. 39, cit., *loc cit.*, p. 355.

²⁹ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979, p. 145. Non altrimenti F. FINOCCHIARO, *Uguaglianza giuridica e fattore religioso*, Milano, 1958, p. 178; P. A. D'AVACK, *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa*, Roma, 1964, p. 166.

³⁰ S. LARICCIA, «L'uguaglianza delle confessioni religiose di fronte allo Stato» in *Atti del I convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, «Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico», Milano, 1974, p. 423. Id., *Diritto ecclesiastico*, Padova, 1986, pp. 62 ss.

³¹ P. BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Bresso (MI), 1976, p. 202.

³² P. BELLINI, «Nuova problematica della libertà religiosa individuale nella società pluralistica», in *Atti del I convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, «Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico», cit., p. 1221. Nello stesso senso C. CARDIA, *Discussione-interventi*, *ibid.*, p. 1163. *Contra* A. VITALE, *Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1981, p. 124 (il quale evidenzia come «la difesa della libertà psicologica, con la sua sottesa esigenza di perfezionismo democratico, possa ottenersi soltanto a spese di altre libertà costituzionalmente garantite»). Sull'importanza generale dell'art. 3, 2.º comma, nel sistema costituzionale, S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 57 s.

renza fra Chiesa cattolica e confessioni non cattoliche in Italia attraverso la considerazione globale dell'art. 3 Cost., richiede tuttavia di esaminare gli artt. 402, 406 cod. pen. (delitti contro i culti ammessi nello Stato) alla stregua della equazione *uguaglianza-ragionevolezza delle differenziazioni*, quale principio di giustizia distributiva, di razionalità della legge. Ed è precisamente ciò che la Corte si è rifiutata di fare, nonostante la sua consolidata giurisprudenza, sia nella sentenza n. 188 del 1975 sia specialmente nella n. 39 del 1965, in cui la questione di costituzionalità non permetteva evasioni.

Non solo, ma nella medesima sentenza n. 188, nel pronunciare la legittimità dell'art. 403 cod. pen. in riferimento all'art. 21, cardine dell'attuale sistema pluralistico sul versante ideologico, la Corte ritenne il vilipendio di una religione in grado di limitare l'operatività di tale norma costituzionale, quantunque a maggior titolo «se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403»³³, direttamente in considerazione. Sempre, naturalmente (qui lo svolgimento del principio segna il punto terminale logico, e non attardato, dell'opinione opposta alla dottrina la quale sottolinea il pericolo di frequenti contrasti fra tutela penale del sentimento religioso e libertà di pensiero e di espressione), che di *vilipendio* si tratti —etimologicamente *tenere a vile*, dunque additare al pubblico disprezzo o dileggio— e non di *critica*, comprendente vuoi la confutazione, pur se vivacemente polemica, vuoi anche l'esternazione del più radicale dissenso da qualsivoglia concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti³⁴.

Appare indubitabile, a onta dell'attenggiamento conservativo registrato (dipendente dalla visione del problema di base, reputato essenzialmente di politica legislativa), un'evoluzione nel pensiero dei giudici di palazzo della Consulta, tanto più evidente ove si applichi la mente alla sentenza n. 14 del 1973, finora non rammentata, confermativa della precedente, n. 79 del 1958, al medesimo oggetto (art. 724 cod. pen.).

Il risultato finale è nel senso di ritenere nuovamente la legittimità della norma, ma il criterio osservato (che non si estende più a sindacare l'esattezza della valutazione compiuta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese al sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana) induce ad asserire che la piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione postula, in questo e (come si evince) negli altri casi, una revisione che comporti un'eguale protezione accordata dalla legge alle varie confessioni³⁵.

³³ C. cost., 27 giugno-8 luglio 1975, n. 188, cit., p. 1513.

³⁴ C. cost., 27 giugno-8 luglio 1975, n. 188, cit., *loc. ult. cit.* Sul tema, v. C. MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, Padova, 1975, pp. 282 ss. (per l'attenzione prestata al principio della «pari dignità sociale» di tutti i cittadini nella soggetta materia).

³⁵ C. cost., 14-27 febbraio 1973, n. 14, in *Giur. cost.*, 1973, p. 78.

L'efficacia del monito, in un ventaglio d'interventi giurisprudenziali e di ipotesi dottrinali che vanno dalla depenalizzazione al *minimum*, il quale si arresta all'attentato «alla (pubblica) manifestazione d'un culto, di qualsiasi religione fosse espressivo» ed in forma contravvenzionale³⁶, appare sicuramente circoscritta, ove si consideri che non si è ancora pervenuti ad alcuna innovazione dopo ben quindici anni.

Nella sentenza dietro menzionata, 8-28 luglio 1988, n. 925, la Corte ha ripetuto il suo monito al legislatore, appaia o meno consentito sotto il profilo formale, pur lasciando per la terza volta in vita l'art. 724, 1° comma, codice penale. Il personale convincimento è che, *escluso il vilipendio di qualsivoglia religione in sé considerato*, possano permanere, con pene non diminuite, i delitti di cui agli artt. 403, 404, 405 come offese *alla religiosità dei cittadini* e senza distinzione alcuna fra le confessioni professate nello Stato. Relativamente al reato di bestemmia, che rimane una tipica disposizione di «polizia dei costumi», la revisione dovrebbe essere attuata nel modo auspicato dalla Consulta³⁷.

5. Non lontane dagli argomenti esaminati sono le questioni sorte circa la costituzionalità dell'obbligo del giuramento, sancito per i testimoni dai codici di procedura penale e civile, quando si dia un rifiuto per motivi religiosi o da chi fa professione d'ateismo. La Corte, che con sentenza n. 28 del 1960, confermata dalla più recente n. 85 del 1963, aveva ammesso la costituzionalità rispetto all'art. 21 e con successiva ordinanza anche in relazione all'art. 19, è pervenuta nel 1979 ad un diverso «tipo di approdo»³⁸: una soluzione, per la formula del giuramento, analoga a quella prevista dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184, che limitava la riferibilità del vincolo religioso ai credenti³⁹.

Anche qui è dato registrare un'evoluzione del pensiero dei giudici di palazzo della Consulta, che possiamo seguire solo in parte, dati i confini assegnati a questa ed alle altre comunicazioni.

Attorno alla prima sentenza mi limito a ricordare la notazione di ARTURO CARLO JEMOLO, per il quale, se talune delle motivazioni addotte non sono da respingere in blocco, le rimanenti indirizzano daccapo l'attenzione

³⁶ S. BERLINGÒ, «Libertà di "religione" e "diritto" di vilipendio», in *Dir. eccl.*, 1975, I, pp. 222, 228.

³⁷ Aveva ritenuto non più operante la norma dell'art. 402 c.p., in dipendenza dall'abrogazione del principio della religione dello Stato, Trib. civile e penale di Bologna, 27 luglio 1985, in *Quaderni dir. e pol. eccl.*, 1985, pp. 383 ss. Criticamente G. CAPUTO, «L'annuncio a Maria di Godard. Considerazioni marginali su una sentenza superflua», *ibid.*, pp. 101 ss., nello stesso senso della decisione in parola, cfr. Trib. Torino, 4 gennaio 1986, in *Dir. eccl.*, 1986, II, pp. 78 ss.-*ivi*, con altre sentenze di vario orientamento, fra cui di contrario avviso Cass., Sez. III pen., 4 febbraio 1986, annotate da L. BARBIERI, *In margine a recenti pronunzie sulla punibilità del reato previsto dall'art. 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)*.

³⁸ M. C. FOLLIERO, «Giuramento del testimone ateo e libertà di religione», in *Dir. eccl.*, 1980, I, p. 322

³⁹ C. cost., 2-10 ottobre 1979, n. 117, in *Giur. cost.*, 1979, I, pp. 816 ss.

su «quel criterio della maggioranza, del gruppo prevalente, cui debba guardare il legislatore: che in tema di libertà è l'argomento più denso di pericoli»⁴⁰.

Secondo la stessa sentenza, che s'ispira ad una concezione formulata nell'epoca⁴¹, la libertà religiosa, «pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero: *l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa*»⁴². C'è da aggiungere che, nonostante preservi l'art. 449 cod. proc. pen., la Corte adombra fin dalle prime battute, a differenza da quanto rilevato per la materia penale, il sospetto d'incostituzionalità nell'affermare che è compito del legislatore «vedere se e come la formula del giuramento possa essere modificata»⁴³.

La sentenza successiva, n. 85 del 1963, ha il pregio di non porsi in contrasto con i futuri orientamenti, cosa che è lecito sostenere col senno di poi, e di non trascurare il principio dominante la controversia sotto la scorta di precisazioni, giudicate intrinsecamente esatte e nondimeno incomplete⁴⁴, sul concetto di libertà religiosa garantita dal precetto costituzionale. Dovrebbe essere intesa non solo «come libertà di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume» ma anche *come immunità da ogni forma di coazione riguardante il compimento di un determinato atto di culto*, «perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto»⁴⁵. L'art. 251 c.p.c. sarebbe, così, legittimo sul presupposto che il giuramento previsto non sia un *atto di culto* e si richiami invece a generali valori religiosi; l'immagine che ne risulta, come è stato a ragione obiettato, è di un «contraddittorio *atto sacrale non culturale*», difficilmente concepibile»⁴⁶.

Nonostante una certa continuità di pensiero, la posizione viene completamente rovesciata nella terza sentenza, n. 117 del 1979, dove il conflitto con la Costituzione si delinea quasi esclusivamente nei confronti dell'art. 19, lambendo gli artt. 2, 3, 1° comma, e 21. I principi di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dal l'art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto

⁴⁰ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 143.

⁴¹ A. ORIGONE, «La libertà di religione e l'ateismo», in *Studi di diritto costituzionale in memoria de Luigi Rossi*, Milano, 1952, p. 420. Conforme ad alcune tesi dell'autore (pp. 327 ss.) nel delicato assetto delle relazioni tra Stato e Chiesa quali entità sovrane, G. SARACENI, «Libertà religiosa e rilevanza civile dell'ordinamento canonico», in *Dir. eccl.*, 1954, I, p. 273 (partic.).

⁴² C. cost., 6-13 luglio 1960, n. 58, in *Racc. C. cost.*, 1960, vol. X, p. 209.

⁴³ C. cost., 6-13 luglio 1960, n. 58, cit., p. 211.

⁴⁴ F. FINOCCHIARO, «Ancora in tema di libertà religiosa e giuramento dei testimoni», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 1252.

⁴⁵ C. cost., 25 maggio-8 giugno 1963, n. 85, in *Racc. C. cost.*, 1963, vol. XVI, p. 154.

⁴⁶ F. FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 1254.

avviene per altre libertà: ad. es. gli artt. 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà negativa⁴⁷.

Pervero si può eccepire (e non c'è opposizione con il ritenere l'art. 19 una specificazione dell'art. 21) che nel diritto di libertà religiosa l'aspetto negativo si rinviene *nell'indifferentismo religioso, non nell'ateismo*⁴⁸, mentre la libertà di opinione religiosa del non credente rientra in quella di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta.

La tesi esposta è corroborata da riflessioni collaterali (che omettiamo) in merito al diritto di associazione e all'oggetto dell'art. 19; inoltre la posizione dell'ateo non sarebbe stata assolutamente discriminata ove il riferimento non fosse andato oltre l'art. 21, che certamente include la tutela dell'attività di propaganda di convinzioni areligiose e di proselitismo. Le conseguenze pratiche non sarebbero mutate neppure ai fini della declaratoria d'illegittimità: dovendo l'ateo esternare un pensiero che non gli appartiene, è palese il contrasto con l'art. 21, 1° comma, Cost., parimenti invocato dal giudice del processo principale.

La Corte tuttavia (è opportuno ribardirlo per ciò che subito si dirà) mantiene, delle due, la concezione che si riconduce al Ruffini, pur non costituendo il più volte sottolineato richiamo al concetto di libertà religiosa — quale «diritto di credere a quello che si voglia o di non credere, se non si vuole, a nulla»⁴⁹ — uno degli assi portanti dell'insegnamento del Maestro torinese.

Fin qui il dibattito rimane nell'ambito del sistema. Ma l'orientamento della Corte potrebbe in qualche modo dar conforto ad una ulteriore apertura avanzata a livello metodologico e sul piano concreto, che giudica insufficienti i risultati di tale dibattito per operare «su un terreno vasto quanto l'intera disciplina»⁵⁰. La critica comprende perfino le già menzionate prospettive in tema di rapporti tra uguaglianza e libertà, le quali, pur nel tentativo di realizzare un capovolgimento di vedute per ciò che concerne l'esperienza religiosa in senso consueto, non considerano in effetti l'ateismo.

In parole diverse, muovendo evidentemente dal presupposto di una maggiore tutela e del prestigio accordati al fenomeno religioso, che si valuterebbe in maniera comunque inadeguata, s'insiste sulla funzione, che il diritto di libertà religiosa avrebbe, d'essere strumento di garanzia per «tutte quelle opinioni, e manifestazioni sociali, che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa»⁵¹. E. da dire, avverso il sottinteso pro-

⁴⁷ C. cost., 2-10 ottobre 1979, n. 117, cit., p. 821.

⁴⁸ A. RAVÀ, *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Milano, 1959, p. 43.

⁴⁹ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., pp. 84 s.

⁵⁰ C. CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai giorni nostri*, Bari, 1973, p. 21.

⁵¹ C. CARDIA, *op. ult. cit.*, p. 102.

getto (il quale risente di una forte carica ideologica), che la stessa disciplina costituzionale, eppoi l'elevazione del *sentimento religioso* fra i beni protetti dalla *nostra* legge fondamentale⁵², non consentono di prendere a modello (neanche remoto) assai differenti e caratterizzate situazioni politiche e giuridiche, a somiglianza del resto di tutti i Paesi occidentali.

Tornando al merito della sentenza *de qua*, è impossibile disconoscere la sua importanza, la concatenazione e la salda logica degli argomenti. malgrado la non ingiustificata preferenza per la concezione diversa esposta, solo apparentemente meno evoluta, che sembra anche più aderente, sul piano dei concetti, alla rilevanza costituzionale del sentimento religioso, così esplicitamente riconosciuta dall'Alta Corte nel trattare dei reati che lo offendono⁵³.

E' bene segnalare, peraltro, che resta senza soluzione la questione del rifiuto di prestare giuramento, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, motivato dall'osservanza di un precetto religioso, al quale si reputi di essere astretti⁵⁴. Pur avendone avuto occasione, la Corte non ha potuto risolvere detta questione con la più vicina sentenza 13-30 luglio 1984, n. 234, dato che le ordinanze di rimessione hanno impedito di entrare nel merito delle eccezioni di legittimità, od almeno così ha statuito la Corte costituzionale⁵⁵.

Difatti, una volta deciso con la sentenza n. 117/1979, in adesione all'opinione del Finocchiaro, che il diritto di libertà religiosa comporta *l'immunità da ogni forma di coazione riguardante atti aventi comunque impronta religiosa o confessionale*⁵⁶, non varrà per fermo ripetere che il giuramento il quale risulta richiama generalissimi valori, che escludono il conflitto con l'art. 19. L'obbligo domandato dallo Stato si porrà, allora, decisamente in contrasto con il diritto di libertà religiosa nell'aspetto sopra definito, che pure costituisce un ulteriore (e necessario) *passo avan-*

⁵² C. cost., 14-17 febbraio, n. 14, cit., p. 76; 27 giugno-8 luglio 1975, n. 188, cit., pp. 1512 s.

⁵³ Un originale orientamento, assai suggestivo ma difficilmente valutabile sul terreno concreto (se non in tempi lunghi), ricerca la chiave del problema dell'ateismo nella sfera dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, a favore di un generale principio di presidio *della libertà di coscienza (come libertà di religione e verso la religione)*, che importa il ripudio delle omologazioni disciplinari (cfr. P. BELLINI, «L'ateismo nel sistema delle libertà fondamentali», in *Quaderni di dir. e pol. eccle.*, 1985, pp. 85 ss.). Sul concetto di libertà di coscienza come «libertà della persona di essere pienamente se stessa all'interno dell'ordinamento statale», quindi sganciando il suo significato dalla totale identificazione con contenuti a solo carattere religioso, R. BERTOLINO, «La libertad de conciencia: el hombre ante los ordenamientos estatales y confesionales», in *Anuario Der. Ecles. del Estado*, 1987, vol. III, pp. 41 s.

⁵⁴ Acclara da ultimo il punto L. VANNICELLI, «La libertà religiosa nella formula di giuramento del testimone alla luce delle sentenze della Corte costituzionale», in *Dir. eccl.*, 1987, I (*Raccolta di scritti in onore di Luigi De Luca*, cit.), p. 1111.

⁵⁵ C. cost., 13-30 luglio 1984, n. 234, in S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Milano, 1987, pp. 185 ss.

⁵⁶ F. FINOCCHIARO, «Ancora in tema di libertà religiosa e giuramento dei testimoni», cit., *loc. cit.*, p. 1252.

ti; il problema consisterà nell stabilire se sarà essa a dover cedere, perdendo il carattere di principio supremo che è concesso attribuirle⁵⁷, o quel precetto contenuto nell'art. 54, 2° comma, Cost. (dovere del giuramento nei casi stabiliti dalla legge). Ovvero si penserà ad una formula *priva del tutto di riferimenti alla Divinità*, giacché non si vede in qual modo il sentimento religioso esca arricchito da una ritualità, che tutti sanno in qual modo viene adempita nella prassi dei nostri tribunali.

6. Un acceso e nutrito dibattito dottrinale ha accompagnato e seguito il c.d. caso Cordero (libertà della scuola confessionale), affrontato dalla Corte con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 195. Una decisione che, come è stato esattamente rilevato, ha incontrato una *singolare fortuna*⁵⁸, al punto da essere recepita dal protocollo addizionale al nuovo testo concordatario del 18 febbraio 1984, dove, in ordine all'art. 10 dell'accordo, è precisato che la Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3, il quale non innova l'art. 38 del concordato 11 febbraio 1929, si atterrà alla sentenza 195/1972 Corte costituzionale, relativa al medesimo articolo.

Anche quest'ultima parte della trattazione possiede, così, non diversamente dalle altre, notevoli connotati di attualità, indipendentemente dall'epoca del giudicato. Ma, diversamente da quasi tutte le altre e nonostante gli apporti critici in senso negativo di alcuni autori, che s'includono fra la dottrina più sensibile ad avvertita, rifletterà la piena adesione di chi scrive al pronunciato della Consulta.

Uno dei punti nodali della sentenza consiste nel superamento delle perplessità, manifestate ancora dalla dottrina, nel fissare i rapporti fra libertà della istituzione scolastica di qualificare l'insegnamento impartito secondo finalità preordinate⁵⁹. *Ma si badi*: «libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida»⁶⁰.

Quanto alla supposta violazione del diritto individuale di libertà religiosa in conformità all'assunto or ora esposto (carattere di principio supremo attribuito al pluralismo scolastico) la Corte opera un capovolgimento razionale di prospettiva, inducendo a guardare, più che al diritto del singolo, alla violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrono alla vita della scuola confessionale; violazione che fatalmente si realizzerebbe ove l'ordinamento imponesse all'Università cattolica (*libera*, caratterizzata dalla finalità di diffondere un credo religioso) di

⁵⁷ Cfr. F. BOLOGNINI, *Libertà religiosa e diritto matrimoniale italiano. Profili sistematici*, Milano, 1979, p. 90 (ivi una ricca bibliografia sulla libertà di religione).

⁵⁸ A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, cit., p. 77.

⁵⁹ Cfr. F. S. SEVERI, «L'Università cattolica del Sacro Cuore davoti ai giudici», in *Dir. eccl.*, 1973, II, p. 170.

⁶⁰ C. cost., 14-29 dicembre 1972, n. 195, in *Giur. cost.*, 1972, p. 2200.

avvalersi e di continuare ad avvalersi di docenti non ispirati allo stesso credo⁶¹.

Sulla base di queste ed altre pertinenti considerazioni, che tralasciamo per le consuete ragioni di sintesi, la Corte valutò l'art. 38 conc. *conforme alla Costituzione*, «in quanto specificazione di un principio immanente alla libertà della scuola ed alla libertà religiosa... tale da valere per qualsiasi scuola e per qualsiasi religione o ideologia»⁶².

Si potrebbe invocare, come è stato fatto, l'art. 2 Cost., norma che salvaguarda tanto il pluralismo istituzionale quanto quello ideologico, allorchè sanziona l'impegno della Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Ma occorre prendere atto, per la compresenza di altre norme costituzionali, che il nostro ordinamento esprime, quanto meno in materia ecclesiastica (e in specie con riguardo alla Chiesa cattolica), una tendenza inversa, rispetto al principio della prevalenza della libertà del singolo nel conflitto irreparabile con quella collettiva dei gruppi⁶³, senza inficiare l'impronta personalistica che lo distingue. Qualunque sia la valutazione di siffatta tendenza con riferimento a modelli stranieri, vero è che, pei rapporti di diritto ecclesiastico, il pericolo insito nel principio in discorso, da attuare a opera dello Stato, è il ritorno ad un giurisdizionalismo di non remota memoria, del tutto incompatibile con il metodo democratico, da cui pure si parte⁶⁴.

Per chi continui a pensare, come la difesa del Prof. FRANCO CORDERO (un eminente giurista italiano e grande scrittore), che la limitazione del di lui *status* rappresentò, a seguito del ritiro del nulla osta della Santa Sede, una infrazione del diritto della persona di «autodeterminarsi in materia religiosa»⁶⁵, giova meglio rammentare la singolarità della pretesa — che oltrepassa i confini del concetto di libertà religiosa e di libertà ideologica nelle varie articolazioni — d'ottenere il riconoscimento del diritto di esternare il proprio dissenso all'intento della data ovvero d'una simile entità, *unidirezionale*, contro valori anteriormente accolti, che la maturata evoluzione sul piano ideologico induca a respingere.

Forse il discorso potrebbe in parte mutare ove si intenda che, in forza dell'art. 33 Cost., la libertà della scuola sia uno strumento di esplicazione della libertà d'insegnamento, in quanto diritto irrinunciabile, a cui quindi il docente non possa abdicare⁶⁶; tuttavia l'opinione della Corte è nel senso

⁶¹ C. cost., 14-29 dicembre 1972, n. 195, cit., *loc. cit.*

⁶² C. cost., 14-29 dicembre 1972, n. 195, cit., *loc. cit.*

⁶³ Su tale principio, diffusamente, E. VITALI, «Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticista», in *Dir. eccl.*, 1980, I, pp. 57-67.

⁶⁴ In riguardo v. le chiare osservazioni di P. BELLINI, «Diritti inviolabili dell'uomo e formazioni sociali (contributo all'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione)», in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, Milano, 1976, vol. I, pp. 227-229.

⁶⁵ C. cost., 14-29 dicembre 1972, n. 195, cit., p. 2186.

⁶⁶ S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 337.

(e ci sembra maggiormente attendibile) che la libertà d'insegnamento dei singoli docenti —libertà pienamente garantita nelle Università statali— incontri nel particolare ordinamento delle Università libere, che possono essere confessionali (come appunto la Cattolica dove il Cordero insegnava), *limiti necessari a realizzarne la finalità*⁶⁷.

Preme di rilevare, in conclusione, che le posizioni qui variamente svolte riguardano, premesso quanto emerge da tutta l'esposizione circa i lineamenti del fenomeno religioso nel vigente sistema (corrispondente ad una diuturna e consolidata tradizione), l'interpretazione dei rapporti fra libertà religiosa e pluralismo ideologico —intersecati dalla valutazione del principio di eguaglianza— *all'interno del sistema stesso*, da un punto di vista che, pertanto, consapevolmente prescinde dal pur interessante confronto fra *modello costituzionalistico italiano* (in cui si innesta la considerazione della caratteristiche e delle implicazioni della nuova forma concordataria) e *metodo separatista*⁶⁸.

Venendo, finalmente, al giudizio globale sull'operato della Corte, in relazione agli oggetti esaminati, esso non può che coincidere con quanto notato, in generale, circa la sua giurisprudenza in materia ecclesiastica ed, ancor più oltre, circa tutta la sua vasta attività, in un'epoca di lento assestamento delle istituzioni democratiche, contraddistinta da gravi carenze o inerzia degli altri poteri dello Stato⁶⁹. Si tratta di un'opera meritoria, che ha richiesto e richiede doti di grande competenza ed equilibrio nei giudici, in difesa di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione. Si può così tranquillamente confermare, nonostante le debite riserve, che senza la sua intelligente ed incisiva attività l'esperienza dell'intero periodo repubblicano «avrebbe conosciuto svolgimenti forse perversi, con situazioni non tollerabili di compressione delle libertà»⁷⁰.

⁶⁷ C. cost., 14-29 dicembre 1972, n. 195, cit., pp. 2198 s.

⁶⁸ Intorno alla funzione odierna del separatismo (che non si inmedesima nel separatismo liberale) cfr. S. FERRARI, «Función actual de la tradición separatista», in *Anuario Der. Ecles. del Estado*, 1987, vol. III, pp. 69 ss. Resta, comunque, fondamentale la monografia di F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Milano, 1970 (nonché l'insieme degli articoli pubblicati dall'A. sua rivista *Il diritto ecclesiastico*, dal 1982 al 1983, concepiti come aggiornamento al volume).

⁶⁹ R. COPPOLA, «I principi della Corte costituzionale in materia ecclesiastica» (veinticinque anni di attività), in AA. VV., *Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa*, a cura di R. Coppola, Milano, 1982, p. 178; Id., *Conclusione*, in AA. VV., *Concordato e società italiana*, a cura dello Stesso, Padova, 1984, pp. 87 s.; Id., *Introduzione*, cit. (nota 9), pp. 38 s.

⁷⁰ M. D'ANTONIO, *La Costituzione di carta*, Cles (TN), 1978, p. 73.